

Au 5

Studio Legale Alongi

Avv. Claudio Alongi

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rosalia Cocuzza

Avv. Giuseppe Lupo

Palermo li 30.06.2020

Spett.le Soc.
Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
c.a. Presidente
Piazza Castelnuovo n. 35
90139 Palermo

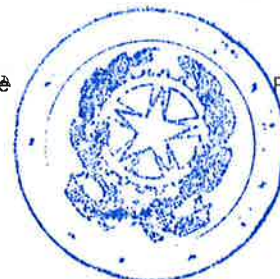
Oggetto: Incarico professionale relativo alla proposizione di giudizio di appello avverso la sentenza n. 3850/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 638/2017

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, con la presente formalizzo quanto già rassegnato nella recente interlocuzione telefonica con riguardo all'inevitabile esito sfavorevole di un giudizio di appello avverso la sentenza n. 3815/2019 con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da S.A.S. s.c.p.a., sulla scorta dei principi di diritto, consolidati ed uniformi, affermati dai giudici di legittimità e recepiti pedissequamente dalla locale Corte.

In particolare, la Corte di Cassazione, pronunciata in numerosissime controversie analoghe promosse da ex dipendenti Multiservizi, ha fissato i seguenti principi di diritto che risultano ormai cristallizzati ed uniformi:

- 1) Tra le società partecipate Multiservizi S.p.A. in liquidazione, Biosphera S.p.A. in liquidazione e Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a. è intervenuto un trasferimento di azienda, perfezionatosi con il passaggio del personale tra le due società, in esecuzione dell'accordo sindacale del 27.07.2012 con il quale sono state definite le procedure di licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991 in precedenza attivate dalle società dismesse Multiservizi e Biosphera per cessazione di attività (Cfr. per tutte: Corte di Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 24804/2015);
- 2) Il trasferimento di azienda si è perfezionato in data 01.11.2012 al momento dell'assunzione da parte di S.A.S. s.c.p.a. del personale destinatario dei licenziamenti collettivi (Per tutte cfr.: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 08.04.2019 sent. n. 9750);
- 3) I lavoratori ex dipendenti Multiservizi e Biosphera in virtù del perfezionato trasferimento di azienda hanno diritto alla garanzia di cui all'art. 2112 cod. civ.;

Palermo, Via Enrico Persi n. 4 - Tel. e fax: 091/6113726
 Monreale, Via Aldo Moro n. 6 - Tel. e fax: 091/6402912
 E. mail: claudio.alongi@alice.it



4) Ai fini del diritto all'assunzione alle dipendenze di S.A.S. s.c.p.a., quale impresa cessionaria, non opera la decadenza prevista e disciplinata dall'art. 34 comma 4 lett. c) della Legge n. 183/2010, non ostando la mancata impugnazione dei licenziamenti intimati da Multiservizi nei prescritti termini decadenziali;

5) Il diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto ex art. 2112 cod. civ. **"presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell'azienda"** ;

6) Il sopra richiamato principio di diritto è stato recepito pedissequamente dalla locale Corte nelle recentissime sentenze n. 7/2020 del 05.03.2020 (Fontana R. + 5 / S.A.S. scpa) e n. 88/2020 del 06.03.2020 (Mattallano +altri / S.A.S. s.c.p.a);

7) Anche per quanto concerne la obbligazione solidale dell'impresa cessionaria prevista dall'art. 2112, secondo comma, cod. civ. per i crediti maturati in costanza del rapporto con l'impresa cedente è necessario che il contratto di lavoro con la stessa sia vigente al momento del trasferimento dell'azienda.

Orbene, applicando i sopra enunciati principi di diritto, come già detto ormai granitici , alla fattispecie *de qua agitur* si ricava che la pretesa creditoria avanzata nei confronti di S.A.S. s.c.p.a , quale coobbligata solidale per il pagamento del TFR è fondata.

Ed infatti, la Mannalà Antonina, a differenza degli altri dipendenti ex Multiservizi è stata licenziata il 04.11.2012, quindi, in data successiva al perfezionamento del trasferimento di azienda tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a (01.11.2012).

Essendo il rapporto di lavoro ancora in vigore al momento del trasferimento dell'azienda la predetta ha diritto a rivendicare la continuità lavorativa ed il pagamento del T.F.R. come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ. nei confronti di S.A.S. s.c.p.a..

In ultimo, appare decisivo il richiamo a quanto argomentato dalla Corte di Appello di Palermo nelle recentissime sentenze n. 7/2020 del 05.03.2020 (Fontana R. + 5 / S.A.S. scpa) e n. 88/2020 del 06.03.2020 (Mattallano +altri / S.A.S. s.c.p.a), infra richiamate, laddove ha affermato:

"E' noto, infatti, che il cessionario subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano e dunque, per quanto concerne i rapporti di lavoro, in quelli in atto esistenti con il cedente o per i quali sia pendente il termine per l'impugnativa con onere del lavoratore di proporla nel termine di legge.

Il principio, già affermato da questa Corte, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che con indirizzo consolidato ha affermato che l'applicabilità dell'art. 2112 cc presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell'azienda (in termini Cass. n. 4598 del 2015; Cass. 7517 del 2010; Cass. 4130 del 2014; Cass. n. 3041 del 2012; Cass. 12441/18; Cass. n. 4622/19). Nel caso in esame, come accertato dal Tribunale, la scansione temporale degli eventi (licenziamento del 31/10/2012 non impugnato, nuova assunzione del 2/11/2012) impone di escludere tale vigenza".

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, essendo incontrovertito che il licenziamento (04.11.2012) è stato intimato in data successiva al trasferimento di azienda (01.11.2012), l'appello si rivela palesemente infondato e potrebbe essere ritenuto addirittura temerario in quanto non coerente con i principi di diritti consolidati, esponendo conseguentemente la Società ad ingiusti e rilevanti esborsi per le spese legali e per l'inevitabile condanna al pagamento del doppio del C.U..

Pertanto, la proposizione dell'appello non troverebbe giustificazione né con riguardo all'entità della somma dovuta, certamente non rilevante, né con riguardo alla possibilità della proposizione di eventuali pretese analoghe da parte di altri, esclusa dalla singolarità della fattispecie, essendo la Mannalà l'unica dipendente Multiservizi licenziata dopo il perfezionamento del trasferimento di azienda.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

F.to Avv. Claudio Alongi